

– PARTE SPECIALE R –
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, un nuovo art. **25 quaterdecies**.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

In particolare:

Art. 1 (Frode in competizioni sportive) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione 5. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 *quaterdecies* per la violazione di tali fattispecie comprendono anche

l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL.

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e/o esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

1. Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Fare riferimento alle modalità definite nello specifico Regolamento per la gestione delle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, avendo riguardo ad iniziative sensibili alla fattispecie di reato in esame.
- Il Regolamento del Credito, definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente

tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.

- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).
- Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.
- Divieto di accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.
- Divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

4. I flussi periodici per l'OdV 231 (parte opzionale da applicare per chi abbia già attivato il sistema dei flussi informativi verso l'OdV231)

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.